

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2113

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158,
recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il rico-
noscimento della protezione internazionale

Presentato il 23 ottobre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1 (*Paesi di origine sicuri*)

L'articolo 1 apporta alcune modifiche alle disposizioni in materia di individuazione dei Paesi di origine sicuri. I Paesi di origine sicuri sono regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione).

Da un punto di vista logico, è necessario in primo luogo analizzare la lettera *b*) del comma 1. La disposizione tiene conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), resa nei confronti della Repubblica ceca, nella quale si afferma che « l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della predetta direttiva ». L'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha recepito nell'ordinamento italiano gli articoli 36 e 37 e l'allegato I della direttiva 2013/32/UE, prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere fatta con l'eccezione di parti di territorio. Occorre pertanto sopprimere tale disposizione, pur tenendo conto che, dal 12 giugno 2026, la direttiva 2013/32/UE sarà abrogata e che il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, prevede espressamente, all'articolo 61, paragrafo 2, la possibilità di designazione di Paesi di origine sicuri anche limitatamente a parte del relativo territorio.

La lettera *a*) e la lettera *d*) del medesimo comma 1 devono essere esaminate congiuntamente, in quanto logicamente collegate. Le due disposizioni apportano una modifica di ordine procedurale con riguardo all'approvazione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il testo originario dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, prevedeva che tale elenco fosse stabilito e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

Analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei (tra cui, in particolare, la Germania, dove l'istituto dei Paesi di origine sicuri ha avuto la propria iniziale elaborazione nell'articolo 16a della Costituzione federale e nelle conseguenti disposizioni di legge ordinaria, tra cui in particolare l'articolo 29a della « Asylgesetz », legge sul diritto di asilo), la lettera *d*) prevede che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia stabilito e aggiornato con atto avente forza di legge e sia notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri approva entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione che – compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle fonti di informazione previste dal diritto europeo e dalle disposizioni di rango primario vigenti che ad esse danno attuazione – dà conto della situazione dei Paesi compresi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento. Il Governo trasmette la re-

lazione alle competenti Commissioni parlamentari, con questo assicurando piena trasparenza al proprio operato e condividendo con il Parlamento le valutazioni occorrenti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

Coerentemente con tale impostazione, la lettera *a*) ridefinisce la lista dei Paesi di origine sicuri. Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea sopra ricordata e dei riscontri rinvenuti nelle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Al riguardo va osservato che il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2024 – con il quale è stato apportato il più recente aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri in applicazione alla normativa unionale sopra ricordata e dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – non si è avvalso della facoltà di introdurre distinzioni territoriali nell'ambito degli Stati individuati come Paesi di origine sicuri. Il Governo ha tuttavia ritenuto che, alla luce degli approfondimenti condotti sulle schede a corredo dell'istruttoria del suddetto decreto 7 maggio 2024, per tre Paesi presenti nell'elenco recato da tale decreto (Camerun, Colombia e Nigeria) le situazioni di criticità presenti in parte dei relativi territori non giustificassero più l'inclusione nell'elenco, anche alla luce degli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza del 4 ottobre 2024. Per i Paesi che restano nell'elenco dei Paesi di origine sicuri disposto dal presente decreto-legge, l'inserimento è quindi effettuato per l'interezza del relativo territorio effettivamente controllato da detti Stati.

La lettera *c*) si limita ad aggiornare il comma 4 dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 sul piano formale,

dando atto della soppressione dell'EASO (*European Asylum Support Office*) e della sua sostituzione con la nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Articolo 2 (*Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

La modifica normativa interviene sulla disciplina, prevista dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, della procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente nei casi – elencati al comma 3 della stessa disposizione – in cui, in deroga alle regole generali in materia, la proposizione del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice.

Con l'intervento previsto al comma 1, lettera *a*), numero 1), si dispone, in particolare, la sostituzione del comma 4 del citato articolo 35-*bis* al fine di semplificare la procedura per la proposizione della citata istanza di sospensione.

Si prevede, a tale fine, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. La disposizione stabilisce che l'istanza deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo e la relativa notificazione deve essere effettuata, a cura della cancelleria, con le medesime modalità previste per la notificazione del ricorso dal successivo comma 6. Si interviene, inoltre, sui termini procedurali, stabilendo che il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che:

a) se il Ministero si avvale di tale facoltà, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni e il giudice deciderà sull'istanza entro i successivi cinque giorni;

b) se il Ministero non si avvale di questa facoltà, il termine di cinque giorni per l'adozione del decreto di decisione decorre dalla scadenza del termine di tre

giorni per il deposito delle note difensive in questione.

La norma stabilisce, infine, che, se il ricorso ha ad oggetto una decisione di inammissibilità [articolo 35-*bis*, comma 3, lettera *b*)] o di manifesta infondatezza [lettera *c*)] o è stato adottato nel contesto di una procedura accelerata di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*), *c*) ed *e*), del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008 [comma 3, lettera *d*)], quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

L'intervento previsto al medesimo comma 1, lettera *a*), numero 2), è volto invece a rafforzare il sistema delle tutele previste nel contesto di tale procedura, introducendo la possibilità di proporre reclamo alla corte di appello avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal tribunale, che nel sistema vigente (secondo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 4, sesto periodo) è invece non impugnabile. Viene a tale fine introdotto un nuovo comma 4-*bis*, il quale prevede che il reclamo è ammesso nel termine perentorio di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, e che si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato alla controparte, a cura della cancelleria, e la sua proposi-

zione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte di appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo, e il decreto adottato è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La norma stabilisce infine che, per tali procedimenti, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La lettera *b*) del comma 1 novella l'articolo 35-*ter* apportando corrispondenti modifiche – quanto all'impugnabilità – anche nell'ipotesi della decisione adottata dalla Commissione territoriale nell'ambito della procedura alla frontiera, prevedendo che il giudice (sezione specializzata del tribunale) non decide più in composizione monocratica e che è ammesso reclamo anche avverso il decreto che decide sull'istanza di sospensione.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati dopo il decorso di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

L'articolo 3 dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 (Paesi di origine sicuri)

L'articolo 1 è volto a individuare l'elenco dei Paesi di origine sicuri, così come regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale.

La disposizione, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), ha aggiornato l'elenco dei Paesi di origine sicuri, passando dagli originari 22 agli attuali 19, riproducendo gran parte dell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.105 del 07-05-2024.

Da tale elencazione sono stati esclusi i seguenti Paesi: Camerun, Colombia e Nigeria.

La disposizione introduce una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

L'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 disciplina, al comma 4, il procedimento cautelare che il richiedente asilo può attivare nei casi in cui la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale non sospenda automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e prevede, nel testo vigente, che il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento avverso il quale è proposto ricorso non è impugnabile.

La modifica normativa proposta mira a modificare tale regime, semplificando la procedura da svolgersi nei casi di proposizione della citata istanza ed introducendo contestualmente la possibilità di proporre, avverso il citato decreto, reclamo innanzi alla Corte di Appello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1, si dispone in particolare la sostituzione dell'attuale comma 4 del citato articolo 35-*bis* del d.lgs n. 25 del 2008, al fine di semplificare la procedura da svolgersi nei casi di proposizione della citata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, intervenendo sui passaggi procedurali ed i relativi termini previsti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, si prevede invece l'introduzione di un nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 35-*bis*, contenente la disciplina del reclamo innanzi alla Corte di Appello.

Al comma 1, lettera b), si introducono disposizioni riguardanti l'istanza cautelare avverso il provvedimento della Commissione territoriale nell'ambito della procedura in frontiera.

La disposizione introduce dunque una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3 (Entrata in vigore)

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/10/2024

Laura Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante « Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato »;

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), che dichiara che « l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della predetta Direttiva »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria);

Considerato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale dell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE e, in particolare, l'articolo 61, paragrafo 2 secondo cui « La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili » che, pur trovando applicazione a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l'orientamento condiviso da parte degli Stati membri dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Paesi di origine sicuri)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. »;

b) al comma 2, al secondo periodo, le parole « di parti del territorio o » sono soppresse;

c) al comma 4, la parola « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari ».

Articolo 2.

(Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35-*bis*:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il

ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma. »;

b) all'articolo 35-*ter*:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole « in composizione monocratica » e le parole « non impugnabile » sono soppresse;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis*. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0112670